

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>Doc. **IV-ter**</sup> <sup>N. 12</sup>

---

## **RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE**

NEI CONFRONTI DI

**MARCO PUGLIESE**

DEPUTATO ALL'EPOCA DEI FATTI

(atto di citazione dell'onorevole Edmondo Cirielli)

PERVENUTA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO

*il 1° agosto 2013*

---

**TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO****PRIMA SEZIONE CIVILE**

n. 4478/2012 r.g.a.c.

Il Giudice, dott. Massimiliano Razzano

sciolta la riserva di cui all'udienza del 4.4.2013;

lette le note illustrative depositate nel termine fino al 28.6.2013

allo scopo concesso;

considerato che:



- Cirielli Edmondo ha agito nei confronti di Pugliese Marco per il risarcimento del danno che assume subito a causa delle dichiarazioni, lesive della sua reputazione, rese dal Pugliese e riportate da un articolo del "Velino" in data 15.12.2011;
- Pugliese Marco, costituitosi, ha in via preliminare proposto l'eccezione fondata sull'applicabilità dell'art. 68, comma 1, Cost. e disciplinata dall'art. 3 della legge n. 140/2003;
- è pacifico che, al momento del fatto che parte attrice assume lesivo, Pugliese Marco era membro della Camera dei Deputati;
- è valutabile, dunque, l'eccezione di cui sopra formulata dal convenuto;
- presupposto dell'applicabilità dell'art. 68, comma 1, Cost. in casi del tipo di quello in esame è la sussistenza del nesso funzionale tra l'attività svolta e in tesi lesiva della

reputazione altrui e la funzione protetta, con la conseguenza che occorre, per detta applicabilità, “la riproduzione, all'esterno delle Camere, di dichiarazioni” già “rese in sede parlamentare” (Cass. civ. III n. 29859/2008);

- nella fattispecie *de qua*, allo stato, non può dirsi provato il presupposto di applicabilità dell'art. 68, comma 1, Cost., non risultando che le dichiarazioni di cui all'atto introduttivo abbiano “identità sostanziale di contenuto” (cfr. Cass. cit.) con altre già rese in sede parlamentare;
- pertanto, non potendo essere accolta, allo stato, l'eccezione preliminare proposta da Pugliese Marco, in applicazione dell'art. 3, comma 4, della legge n. 140/2003, deve disporsi la trasmissione di copia degli atti (atto di citazione, comparsa di costituzione e risposta, verbali, note illustrative e presente provvedimento) alla Camera dei Deputati, con sospensione del processo ai sensi del successivo comma 5;



#### P.Q.M.


- ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge n. 140/2003, dispone trasmettersi copia di tutti gli atti del processo alla Camera dei Deputati;
- ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge n. 140/2003, sospende il processo fino alla deliberazione della Camera dei Deputati in ordine all'applicazione dell'art. 68, comma


l, Cost. ovvero fino al novantesimo giorno successivo alla ricezione della copia degli atti da parte della Camera dei Deputati.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Avellino il 2.7.2013

Il Giudice

  
Dott. Massimiliano Razzano



**È copia conforme all'originale**

**23 LUG 2013**

**Avviso, n.**

**IL CANCELLIERE**

Assistente Giudiziario

Reg. Nunzio V.

Assistente Giudiziario

Reg. Nunzio V.



PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*170043000970\*